

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO/CONVENZIONE

Affidamento ad un professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile destinato a Casa di Riposo denominato "Roma3 – Via Gioacchino Ventura n. 60" finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con fragilità;

CUP: J84B19000200004 - CIG: 8045623223 – CUI L02438750586201900123 – OP1903610001

TRA

Dipartimento delle Politiche Sociali (Codice Fiscale n. 02438750586) rappresentata dal Direttore Dott.ssa Raffaella Modafferi, domiciliata per la carica presso Viale Manzoni 16 - 00185 Roma

E

..... con sede/studio in - C.F.
 – Partita Iva rappresentato da
 nato a il in qualità diIngegnere/Architetto/..... Iscritto all'Albo di con numero libero professionista singolo / domiciliato per la carica presso la sede legale di – Via (in seguito "il Professionista")

Le parti su indicate convengono e stipulano quanto segue:

Premesse

Il presente disciplinare/convenzione disciplina l'incarico per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti nella: redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile destinato a Casa di Riposo denominato "Roma3 – Via Gioacchino Ventura n. 60" finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con fragilità;

Vista la carenza nell'organico municipale di personale tecnico, si rende necessario il ricorso a professionista esterno da incaricare con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 31 comma 8e dell'art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 138 del 21 Febbraio 2018, , aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibere del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e n. 417 del 15 maggio 2019, per i servizi tecnici di cui ai successivi paragrafi.

Premesso che:

- si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato per manifestazione d'interesse su piattaforma telematica per i servizi di cui in oggetto;
- conseguentemente, si è proceduto ad effettuare una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- in esito della medesima, si è provveduto con D.D. ad affidare i servizi di cui in oggetto al Professionista succitato;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Stefano Leonardi

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Il Dipartimento delle Politiche Sociali, con le modalità di cui alla presente convenzione, conferisce al Professionista, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento del seguente servizio consistente in: **redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile destinato a Casa di riposo denominato "Roma3 – Via Gioacchino Ventura n. 60" finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con fragilità;**

Le prestazioni oggetto dell'incarico sono:

Edifici e manufatti esistenti

E.20 - Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti

Grado di complessità (G): 0.95

Progettazione preliminare

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.090) = 12310.84

Progettazione definitiva

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.230)

QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.060)

Progettazione esecutiva

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.070)

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.040)

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.020)

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.020)

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

(V:2500000.00 x P:5.759% x G:0.95 x Q:0.100)

Prestazioni: QbI.01, QbII.01, QbII.18, QbIII.01, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07,

Lo scopo dell'intervento è la realizzazione, all'interno dell'immobile esistente, di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing), per la residenzialità a carattere familiare e nel contempo incrementare i posti disponibili, in ottemperanza a quanto definito nelle Linee guida di cui alla Deliberazione G.C. n. 148/2018. L'intervento dovrà comprendere tutte le opere necessarie per l'adeguamento funzionale, strutturale e di sicurezza dell'edificio esistente alle nuove finalità abitative.

ART. 2 – Modalità di svolgimento dell'incarico e obblighi delle parti

Le prestazioni richieste nella presente convenzione, nel rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, sono infungibili e rigorosamente personali.

Al Professionista, pertanto, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, potendosi avvalere solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato il Committente.

Non è parimenti ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto della presente convenzione, se non nei casi e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016 e nei limiti di quanto indicato dal Professionista, fermo restando, anche in questo caso la responsabilità del Professionista e l'obbligo di acquisire preliminarmente l'autorizzazione del Dipartimento delle Politiche Sociali.

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente convenzione e dagli atti dallo stesso richiamati, dal Decreto Ministro della Giustizia del 17/06/2016 (in GU 174/2016) nonché della deontologia professionale. E' altresì obbligato all'osservanza di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico ed in particolare dei regolamenti, direttive, leggi, decreti e circolari in materia di opere pubbliche, di edilizia, impiantistica, sicurezza statica e sicurezza sul lavoro e delle norme tecniche prescritte da leggi, decreti e circolari specificatamente in materia di lavori oggetto del presente incarico vigenti al momento della consegna degli elaborati.

Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Dipartimento delle Politiche Sociali.

Il Professionista deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Dipartimento delle Politiche Sociali, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

L'incarico sarà svolto sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il Professionista, con la sottoscrizione della presente convenzione, s'impegna a rispettare.

Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto, fino alla definitiva approvazione dello stesso, tutte le integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che il Dipartimento delle Politiche Sociali affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, sempre che dette modifiche o integrazioni non siano in contrasto con le istruzioni originariamente impartite o comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale.

In particolare il Professionista deve introdurre senza indugio negli atti oggetto dell'incarico tutte le modifiche e i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso, anche richiesti da parte degli Enti a ciò deputati, comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta del Dipartimento delle Politiche Sociali;
- b) a far presente allo stesso Dipartimento delle Politiche Sociali, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- c) a partecipare a riunioni collegiali indette dall'Amministrazione per l'illustrazione degli elaborati;
- d) a formulare tutte le eventuali dichiarazioni da rendere ai sensi di legge;
- e) ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché l'oggetto della presente prestazione possa conseguire tutti i pareri favorevoli, i nulla osta, e le prescritte autorizzazioni e concessioni. E' pertanto suo obbligo, a titolo esemplificativo:

- 1) identificare gli uffici competenti al rilascio degli atti suindicati;
- 2) informarsi presso i medesimi uffici onde conoscere tempestivamente quanto è necessario perché le domande di pareri, nulla osta autorizzazioni ecc. possano trovare rapida evasione;

Il Dipartimento delle Politiche Sociali s'impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso e utile alla formazione degli elaborati. Il Professionista provvederà a proprie spese all'estrazione delle copie a lui necessarie.

Il Dipartimento delle Politiche Sociali s'impegna inoltre a garantire i rapporti con i propri uffici attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Gli elaborati dovranno essere trasmessi al Responsabile Unico del procedimento in:

- n. 4 **copie cartacee** firmate e timbrate in originale dal Professionista abilitato all'esercizio della professione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile per la tipologia della prestazione;
- n. 1 **copia su supporto digitale** sia in **formato pdf che in formati editabili** (doc, xls, dwg, ecc.); la documentazione amministrativa e contabile prevista dovrà essere redatta con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamenti in materia e firmata digitalmente.

ART. 3 - Responsabilità del Professionista

1. Il Professionista è responsabile rispetto alle disposizioni di cui alle istruzioni e alle prescrizioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovrà rifare a proprie spese quanto eseguito in difformità dalle disposizioni di cui sopra o non fornito a regola d'arte.

E' responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione dell'attività conseguente all'incarico.

2. Le disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 50/2016 e Linea Guida n. 1 ANAC, in materia di attività di progettazione, di responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente convenzione e assunte come obblighi dalle parti.

3. Il Professionista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale, così come prevista dalla Parte II punto 4.1 Linee Guida ANAC n. 1, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella prestazione del Servizio che abbia determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il Professionista si obbliga a presentare la garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal citato punto 4.1 delle Linee Guida Anac n. 1.

ART. 4 - Modalità di consegna e penalità

1. Termini per la consegna degli elaborati:

La consegna degli elaborati degli elaborati dovrà avvenire secondo il seguente programma:

- progetto preliminare – consegna entro 20 giorni dalla firma della convenzione;
- progetto definitivo – consegna entro 15 giorni dalla validazione del progetto preliminare;
- progetto esecutivo – consegna entro 20 giorni dalla validazione del progetto definitivo;

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili all'affidatario, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

3. Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione potrà ritenersi libera da ogni impegno verso l'affidatario dell'incarico oggetto dell'appalto senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

ART. 5 – Verifica degli elaborati progettuali

1. L'Amministrazione, tramite il R.U.P., procederà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, alla verifica degli elaborati e della loro conformità alla normativa Vigente.

2. Gli organismi deputati alla validazione, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità.

3. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 4 oltre alle altre conseguenze previste dal presente convenzione.

4. Qualora, nonostante le modifiche apportate ai sensi del presente articolo, la progettazione non possa ugualmente essere accettata si procederà ai sensi del successivo art. 11 e al Professionista non sarà dovuto alcun compenso

ART. 6 - Determinazione del corrispettivo

1. L'importo soggetto a ribasso è stato calcolato in € 106.911,77 (metodo di calcolo secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, D.lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013 – sulle prestazioni indicate all'art. 1), oltre contributo C.N.P.A.I.A. (4%) ed IVA (22%).

2. L'ammontare del compenso al netto del ribasso offerto è fissato in € (diconsi euro/..) a cui vanno aggiunti: il contributo per C.N.P.A.I.A. pari ad € (corrispondenti al 4% del compenso) e l'IVA pari ad €, per una somma complessiva pari ad € (diconsi euro/00) come da prospetto seguente:

COMPENSO	€	Soggetto alla R.A. del ..% pari ad	€
C.N.P.A.I.A. (4%)	€		
IVA 22%			
TOTALE			

3. I corrispettivi convenuti sono immodificabili ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile, non è prevista alcuna revisione dei prezzi, non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile per quanto applicabile e non hanno alcuna efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dei servizi di cui alla presente convenzione.

4. Il Professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dalla presente convenzione, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'unione.

5. Il Dipartimento delle Politiche Sociali si riserva l'insindacabile facoltà di ridurre a consuntivo il corrispettivo spettante al Professionista qualora l'opera da lui progettata sia d'importo inferiore a quello indicato come limite di spesa della presente convenzione.

6. Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

7. Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

ART. 7 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

a) la regolarità contributiva con la Cassa previdenziale di appartenenza è stata accertata mediante l'acquisizione del **DURC/CERTIFICATO INARCASSA PROT.**

b) Il Professionista deve applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi sindacali integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

c) Il Professionista deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di tutela della sicurezza del personale sul lavoro e delle condizioni di lavoro.

d) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo Il Dipartimento delle Politiche Sociali effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Professionista per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, al recupero forzoso delle relative somme.

ART. 8 - Pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento del compenso professionale avverrà nel modo seguente:

- 1° Pagamento 30% dell'importo offerto al netto del ribasso d'asta, dopo la validazione del progetto preliminare da parte della Stazione Appaltante;
- 2° Pagamento 30% dell'importo offerto al netto del ribasso d'asta, dopo la validazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante;
- Saldo restante 40% dell'importo offerto al netto del ribasso d'asta, dopo la validazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante;

2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche. La liquidazione di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione

dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo e di ogni altra documentazione prevista dalle vigenti normative di settore.

3. Le fatture dovranno essere inviate secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e dovranno riportare nell'apposito campo il numero del CIG, il Codice CUP.

4. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, l'obbligo di fatturazione deve essere assolto mensilmente, da ciascun Organismo (Mandatario e Mandante), ciascuno per la parte di propria competenza, in conformità al Principio di Diritto n. 17/2018 emanato dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 9 - Diritto d'autore e proprietà degli elaborati

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, l'elaborato resta di proprietà piena ed assoluta del Dipartimento delle Politiche Sociali il quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

Essa potrà altresì introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che a suo insindacabile giudizio saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Professionista possano essere sollevate obiezioni di sorta.

ART. 10 - Facoltà di recesso e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare/convenzione ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il Professionista avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte.

Il recesso da parte del Professionista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'ente per i danni provocati.

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. l'ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno della convenzione nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a. ritardo nella consegna degli elaborati che comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del compenso professionale;
- b. accertato difetto degli elaborati, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento;
- c. inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.2 della presente convenzione;
- d. salvo quanto previsto ai punti precedenti nell'ipotesi in cui il Professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d'incarico o dal presente convenzione.
- e. Nelle ipotesi di risoluzione di cui alle lett. a), b) e c) la risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'ente di valersi della clausola risolutiva; nelle ipotesi previste dalla lettera d) la notifica della volontà di valersi della clausola risolutiva, deve essere preceduta dalla diffida ad adempiere inoltrata entro un congruo termine e dal persistente inadempimento da parte del Professionista.
- f. Nell'ipotesi di risoluzione di cui alla lett. b) al Professionista non è dovuto alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento svolte. Nelle altre ipotesi previste dal medesimo comma invece saranno corrisposte al Professionista le sole competenze dovute per le prestazioni fino ad allora svolte purché ritenute accettabili dall'ente.
- g. ai sensi dell'art. 5, comma 2 del "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con l'A.N.AC. in data 19 luglio 2017, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
- h. Quanto sopra stabilito non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'ente.
- i. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, la presente convenzione potrà essere risolta mediante semplice lettera raccomandata o PEC da inviarsi dall'ente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'ente a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto

salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Per qualunque controversia dovesse insorgere in ordine alla presente convenzione e che non si fosse potuta definire in via amministrativa, attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Procedimento nel termine di 90 giorni da quello in cui sia stata fatta richiesta, il foro competente in via esclusiva è il Foro di Roma, con l'esclusione dell'arbitrato a cui le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare.

ART. 11- Accettazione Protocolli di intesa, codici comportamento dipendenti e clausole conflitto di interessi.

Il professionista dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di aver visionato e di accettare il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture, stipulato il 21 luglio 2011, a seguito della Direttiva del Ministro dell'Interno n. 4610 del 23/06/2010, nonché di aver ricevuto, visionato e di accettare il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale, e di tutti gli Organismi Partecipati, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020 e dichiara altresì di aver preso visione e di rispettare il PTPCT 2020/2022. Le clausole di cui ai citati protocolli si intendono riportate nel presente disciplinare intendendosi altresì abrogata ogni altra disposizione con le stesse incompatibile.

Il Professionista dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Capitolina 141 del 30/12/2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Il Professionista dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, l'**insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse** di cui art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

ART. 12- Tracciabilità flussi finanziari

Il Professionista deve rispettare a pena di nullità la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010.

Il Professionista si impegna a comunicare al Committente, nei termini previsti dall'art. 3 L. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati con indicazione del relativo servizio.

Il Professionista si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma – della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

ART. 13- Assicurazione

Il Professionista deve produrre, in copia conforme all'originale, polizza assicurativa contro rischi derivanti dall'esercizio della professione di cui all'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al punto 4.1 della parte II delle Linee guida ANAC n. 1/2019.

La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

ART. 14- Vincolatività delle obbligazioni

Il presente disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il Professionista nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione Comunale affidante solo dopo l'intervenuta esecutività dell'atto formale di approvazione e affidamento, ai sensi delle norme vigenti, senza ulteriori formalità.

ART. 15 - Spese di convenzione

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare/convenzione sono a carico esclusivo del Professionista, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi tipo di rivalsa.

2. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte, i bolli, diritti fissi, di segreteria e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sui servizi oggetto della convenzione.

ART. 16 - Normativa applicabile e volontà delle parti

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente disciplinare d'incarico/convenzione si richiama quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016 approvate con deliberazione del Consiglio n. 138/2018 agg. Delib 417/2019, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove vigente, dal D.Lgs. 81/2008 es.m.i., dal Decreto Ministro della Giustizia del 16/06/2016 (in GU 174/2016), dalla normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico e dal Codice Civile.

2. Qualora entri in vigore, nel corso dell'esecuzione della convenzione, una nuova legge comunitaria, nazionale o regionale di disciplina dei lavori pubblici e delle attività oggetto del presente convenzione che imponga variazioni agli elaborati, il Professionista sin d'ora manifesta la propria disponibilità ad introdurre le necessarie modificazioni al presente convenzione, concordando i conseguenti aumenti o diminuzioni del compenso.

ART. 17 - Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 18 - Domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del presente convenzione, le parti eleggono domicilio:

a. Il Dipartimento delle Politiche Sociali.....Roma

b. il Professionista presso

2. Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante PEC o lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax.

3. Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 163/2006 per le finalità connesse all'espletamento della presente ricerca di mercato e del servizio in oggetto.

ART. 19 - Trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti dalla stazione appaltante saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dal d.lgs. 50/2016. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali.

2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente contratto, l'appaltatore è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme vigenti.

3. Trova in ogni caso applicazione il Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 20 – Disposizioni finali

Il Professionista è tenuto ad osservare la normativa deontologia e professionale ed in particolare il segreto professionale.

Roma, li

Il Professionista

Il Direttore di Direzione
Raffaella Modafferi